

Nota al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42.

On. Maria Piera Pastore
(aggiornato al 4 gennaio 2012)

Il decreto n. 118 del 2011 disciplina:

- i principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali negli articoli da 1 a 18 (Titolo I);

- i principi contabili generali e applicati per il settore sanitario negli articoli da 19 a 35 (Titolo II).

Gli articoli 36, 37 e 38 sono dedicati alle disposizioni finali e transitorie.

Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2014, mentre le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

In sintesi:

- le disposizioni contenute nel decreto costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica.

Le Regioni adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nel decreto. Trascorsi 6 mesi, fino all'adozione delle disposizioni regionali, sono immediatamente applicate le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 18 del decreto.

Il Titolo I contiene i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali. Gli enti ed organismi strumentali sono individuati con apposito decreto legislativo.

Agli enti coinvolti nella gestione della gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, sono dedicati gli articoli da 19 a 35 (Titolo II). (art. 1)

- le regioni, gli enti locali, e i loro enti strumentali adottano la contabilità finanziaria e un sistema di contabilità economico – patrimoniale.

Le istituzioni e gli altri organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, adottano lo stesso sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.

Previa apposita sperimentazione, si procede alla graduale estensione della disciplina. (art. 2)

- le regioni, gli enti locali, e i loro enti strumentali conformano la gestione ai principi contabili generali individuati nel presente decreto ed ai principi contabili applicati individuati dai decreti legislativi. (art. 3)

- le regioni, gli enti locali, e i loro enti strumentali adottano un comune piano dei conti integrato che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche.

Regioni, enti locali, e i loro enti strumentali allegano al bilancio annuale di previsione, un documento contenente le previsioni relative alle voci contenute nel piano dei conti integrato; allegano alla nota integrativa al rendiconto, un documento che espone i risultati delle voci contenute nel piano dei conti integrato. (art. 4)

- ogni atto gestionale genera una transazione elementare alla quale è attribuita una codifica. Le codifiche SIOPE sono aggiornate secondo la struttura del piano dei conti integrato. (art. 5, 8)

- il sistema di bilancio delle amministrazioni (e cioè di regioni, enti locali, enti strumentali di regioni ed enti locali, istituzioni, organismi strumentali di regioni ed enti locali) costituisce lo strumento essenziale ai fini della programmazione, previsione, gestione e rendicontazione.

Il bilancio di previsione finanziario annuale ed il bilancio di previsione finanziario pluriennale (almeno triennale) hanno carattere autorizzatorio.

Le amministrazioni pubbliche allegano al bilancio di previsione ed al rendiconto, l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali e comunicano l'elenco delle partecipazioni possedute. (art. 10)

- le amministrazioni adottano comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

Redigono anche un rendiconto semplificato per il cittadino, da inserire sul proprio sito internet. (art. 11).

- le amministrazioni adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti.

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. (art. 12, 13)

- i documenti di bilancio preventivi e consuntivi ripartiscono le spese in:

- a) missioni;
- b) programmi;
- c) macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi in base alla natura economica della spesa. I macroaggregati si raggruppano in titoli e sono ripartiti in capitoli e articoli.

La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa. (art. 14)

- le entrate sono classificate in:

- a) titoli, secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- b) tipologie, in base alla natura delle entrate;
- c) categorie, in base all'oggetto dell'entrata.

I capitoli, eventualmente suddivisi in articoli, costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione. (art. 15)

- le regioni, gli enti locali, e i loro enti ed organismi strumentali approvano:

- a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- c) il bilancio consolidato entro il 30 giugno dell'anno successivo. (art. 18)

- le disposizioni del Titolo II (art. da 19 a 35) costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Gli enti a cui si applicano le disposizioni del Titolo II sono:

- a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario;
- b) le regioni:
 - i) per la parte del finanziamento del servizio sanitario regionale direttamente gestito dalla regione (gestione sanitaria accentrata presso la regione);

ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di cui alla lettera c) e, della gestione sanitaria accentrata presso la regione;

C) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici; aziende ospedaliere universitarie;

d) istituti zoo profilattici.

(art. 19).

- nell'ambito del bilancio regionale, le regioni individuano le entrate e le uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A tale fine adottano una articolazione in capitoli che metta in evidenza determinate voci di entrata e di spesa, nonché eventuali partite di giro.

In particolare:

A) Entrate:

- a) finanziamento sanitario ordinario corrente;
- b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente: derivante dall'incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali per la copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo;
- c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;
- d) finanziamento per investimento in ambito sanitario evidenziando separatamente gli interventi per l'edilizia sanitaria.

B) Spesa:

- a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA;
- b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;
- c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;
- d) spesa per investimenti in ambito sanitario evidenziando separatamente gli interventi per l'edilizia sanitaria.

Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria, le regioni accertano ed impegnano l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento. (art. 20)

- per garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi ai finanziamenti del fabbisogno sanitario regionale standard:

- a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard sono versati in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale;
- b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale sono versate in appositi conti correnti intestati alla sanità presso i tesorieri delle regioni.

Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni sono identificate da distinti codice-ente, riguardanti la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria. (art. 21)

- le regioni che scelgono di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario individuano uno specifico centro di responsabilità (denominato: gestione sanitaria accentrata presso la regione) deputato alla tenuta della contabilità.

Il responsabile della gestione sanitaria accentrata: registra i fatti gestionali nel libro giornale e li imputa ai conti relativi alle singole categorie provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni; è tenuto alla elaborazione e adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata, alla coerente compilazione dei modelli ministeriali, alla redazione del bilancio sanitario consolidato. (art. 22)

- le regioni che non esercitano la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario ne danno comunicazione ai Ministeri dell'economia e

delle finanze e della salute; trattano presso la regione solo le operazioni di consolidamento dei conti sanitari degli enti di cui alla lettera C) dell'art. 19; non possono effettuare operazioni diverse dal mero trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario regionale. (art. 23)

- i libri contabili obbligatori della gestione sanitaria accentrata presso la regione sono il libro giornale ed il libro degli inventari. (art. 24)

- le regioni, per la gestione sanitaria accentrata, e gli enti di cui alla lettera C) dell'articolo 19 predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione. (art. 25).

- il bilancio di esercizio è redatto con riferimento all'anno solare e si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa. E' corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal diretto generale o dal responsabile della gestione sanitaria accentrata. (art. 26)

- l'eventuale risultato positivo di esercizio della regione (per la parte relativa alla gestione sanitaria accentrata), delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti zoo profilattici, è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti.

L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva. Oppure è resa disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. (art. 30)

- il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento dal direttore generale o dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione ed è corredato dalla relazione del collegio sindacale (art. 31)

- la gestione sanitaria accentrata presso la regione predispone e sottopone all'approvazione della giunta regionale sia il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale, sia il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale.

La giunta regionale approva i bilanci preventivi economici annuali degli enti del S.S. e il bilancio preventivo economico annuale consolidato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

La giunta regionale approva i bilanci di esercizio degli enti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio consolidato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. (art. 32)

- al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal decreto alle esigenze della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione della durata di due esercizi finanziari.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità, i principi contabili, il livello minimo di articolazione del piano dei conti, gli schemi di bilancio, le metodologie comuni.

Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere. Il DPCM individua un sistema premiante a favore delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione.

Tali amministrazioni sono individuate entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 118 del 2011. (art. 36)

- la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono stabilite in conformità con i rispettivi statuti. (art. 37)

- le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2014.
Le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
All'attuazione del presente decreto si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (art. 38)